Sent. n. 55/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr.ssa	Daniela PIACENTE	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9319 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti della BANCA POPOLARE DI BARI SPA – BDM BANCA S.P.A, agente tesoriere del Comune di Rapone, per il conto giudiziale 23849 relativo all'esercizio finanziario 2024.

Vista la relazione n. 11/2026, depositata in data 12 marzo 2026 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 22 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giulio Stolfi, che concludeva come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento 11/2026, depositata in data 12 marzo 2026, il

Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto epigrafato, reso dalla convenuta BANCA POPOLARE DI BARI SPA – BDM BANCA S.P.A in qualità di agente contabile/tesoriere del Comune di Rapone.

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame del conto depositato, evidenziando, tra l'altro, che lo stesso risultava privo della firma digitale o analogica dell'agente contabile (la firma digitale presente, infatti, è riconducibile al responsabile del procedimento dell'Ente e non all'agente contabile) e risultava depositato privo della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso, prevista ex art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione).

Nella relazione si evidenziava che il conto giudiziale non sottoscritto risulta privo del requisito formale minimo per conferirli giuridica esistenza, indispensabile al raggiungimento dello scopo cui è preordinato, ossia l'imputabilità dello stesso ad un qualsivoglia soggetto.

Quanto alla mancanza della parificazione, il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene *per tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò determinava l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del Magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt.

139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Con decreto presidenziale del 12 marzo 2026 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 22 settembre 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Con nota del 17/3/2026, nel trasmettere alla BDM Banca spa la documentazione ivi specificata, il comune di Rapone specificava che «*Trattasi di procedura avente ad oggetto l'errato caricamento, sulla piattaforma Sireco, del file relativo alla resa del conto anno 2024, in quanto l'upload eseguito riguardava il file scansionato e non quello originale, munito di firma digitale*», precisando, tuttavia, che, al fine di risolvere positivamente il giudizio, l'Ente avrebbe provveduto «… *al caricamento sull'apposita piattaforma del conto munito della firma digitale di Questo Agente contabile, file di cui l'Ente è già in possesso, con annessa attestazione di parifica* …», come di fatto avvenuto con deposito dell'8/4/2026.

4. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione di causa previa acquisizione del consenso del P.M., quest'ultimo concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate nelle relazioni di improcedibilità dei conti giudiziali. Quindi il giudizio passava in decisione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione

pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:
a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la sottoscrizione dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);
b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

6. Nella concreta fattispecie in esame, si rileva che il conto in esame risulta originariamente depositato privo della firma digitale o analogica dell'agente contabile e privo di atto di parificazione, o di un equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente, validamente sottoscritti.

6.1. Si osserva che la sottoscrizione del conto giudiziale funge da requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità dell'atto (artt. 1325 n.4 e 1418 comma 2 c.c.; artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.), considerati la funzione pubblicistica svolta dell'agente contabile, ovvero il maneggio di denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, ovvero la documentazione di tale maneggio, che discendono dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924. In altri termini, la spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell'atto, che serve ad individuare il responsabile della gestione contabile ivi documentata, ed in

mancanza di un conto il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.

6.2. Si osserva, altresì, che la parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto

presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza. n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.

6.3. Per le suindicate motivazioni, conseguentemente, il giudizio di conto instaurato con il deposito del predetto conto deve essere dichiarato improcedibile.

7. Peraltro, considerando che, in corso di causa, sono stati depositati il conto a suo tempo validamente sottoscritto e trasmesso all'amministrazione e la parificazione a suo tempo approvata, ferma restando, per le suesposte ragioni, l'improcedibilità del presente giudizio, il conto depositato *ex novo* e provvisto di parificazione dovrà essere iscritto a ruolo con un nuovo numero di registro, a cura della Segreteria, con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. a partire dalla data del deposito della predetta documentazione. Resta ovviamente fermo che la presente decisione, essendo di mero rito, non equivale a discarico, dovendosi procedere all'istruttoria nel merito del conto in esame.

8. Atteso che la improcedibilità risulta imputabile non all'agente contabile convenuto in giudizio (che aveva, a quanto consta, regolarmente sottoscritto il

conto giudiziale) ma ad errori di trasmissione del file digitalmente sottoscritto del conto e al mancato deposito della parificazione da parte dell'amministrazione, non può configurarsi una soccombenza in senso tecnico del convenuto agente contabile, che non si è costituito, onde non vi è luogo alla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9319, relativo al conto giudiziale n. 23849, nei sensi di cui in parte motiva;

- dispone iscriversi a ruolo, con nuovo numero, il conto giudiziale con la relativa determina di parificazione.

Nulla per spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositato in Segreteria l'1 ottobre 2026

Il Segretario del Collegio

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente